

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE
COMUNALI NON RISCOSSE IN FASE COATTIVA**

(art.17-bis della L. 26 maggio 2023 n.56, di conversione del D.L. 30 marzo 2023 n.34)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 27.07.2023

INDICE

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

Articolo 2 - Oggetto della definizione agevolata

Articolo 3 - Istanza di adesione alla definizione agevolata

Articolo 4 - Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata

Articolo 5 - Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

Articolo 6 - Mancato, insufficiente o tardivo pagamento

Articolo 7 - Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

Articolo 8 - Procedure cautelative ed esecutive in corso

Articolo 1 - **Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446 ed in attuazione dell'art.17-bis della L. 26 maggio 2023 n.56, di conversione del D.L. 30 marzo 2023 n.34, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di *ingiunzione di pagamento* di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639 e di *avvisi di accertamento esecutivi* di cui alla Legge 27 dicembre 2019, n.160, divenuti definitivi e oggetto di procedure consequenziali.

2. Ai fini del presente regolamento:

– per «Comune» si intende il Comune di Ozieri;

Articolo 2 - **Oggetto della definizione agevolata**

1. Relativamente alle entrate comunali di cui all'articolo 1 affidate ai Concessionario nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 e non riscosse a seguito della notifica delle ingiunzioni di pagamento o degli avvisi di accertamento esecutivi, i debitori possono estinguere il debito versando:

a. le somme dovute a titolo di capitale;

b. le somme maturate a titolo di rimborso delle procedure esecutive;

c. le somme relative alla notifica dell'ingiunzione di pagamento o dell'avviso di accertamento esecutivo divenuto definitivo e oggetto di procedure consequenziali.

2. Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora e quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e le somme maturate a titolo di onere di riscossione.

Articolo 3 - **Istanza di adesione alla definizione agevolata**

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore presenta Al Comune apposita istanza entro il 30 settembre 2023.

2. L'istanza deve contenere:

a. i dati identificativi del soggetto (cognome, nome o ragione sociale, data e luogo di nascita o di costituzione, residenza, sede legale e domicilio fiscale);

b. la manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata;

c. i dati identificativi del provvedimento o dei provvedimenti di oggetto dell'istanza;

d. l'eventuale richiesta di rateizzazione dell'importo dovuto di cui all'articolo 4;

e. il numero di rate, non superiore a dieci, di cui l'ultima in scadenza non oltre il limite massimo

del 30 novembre 2025.

f. l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi, a non attivarne di nuovi o ad accettare la rinuncia, con compensazione delle spese di lite.

3. Il Comune mette a disposizione sui propri siti istituzionali apposita modulistica.

Articolo 4 - Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata

1. Il Comune comunica l'accoglimento o il rigetto dell'istanza entro 60 giorni dal ricevimento della stessa, motivando l'eventuale provvedimento di rigetto dell'istanza di adesione. Qualora l'istanza venga accolta Il Comune comunica ai debitori l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

1. versamento unico: entro il termine di 10 giorni dalla comunicazione di avvenuto accoglimento;
2. versamento in due rate di pari importo: entro il termine di 10 giorni dalla comunicazione di avvenuto accoglimento e dicembre 2023;
3. versamento in tre rate di pari importo: entro il termine di 10 giorni dalla comunicazione di avvenuto accoglimento, dicembre 2023 e febbraio 2024;
4. versamento in quattro rate di pari importo: entro il termine di 10 giorni dalla comunicazione di avvenuto accoglimento, dicembre 2023, febbraio 2024 e maggio 2024;
5. versamento in cinque rate di pari importo: entro il termine di 10 giorni dalla comunicazione di avvenuto accoglimento, dicembre 2023, febbraio 2024, maggio 2024 e luglio 2024;
6. versamento in sei rate di pari importo: entro il termine di 10 giorni dalla comunicazione di avvenuto accoglimento, dicembre 2023, febbraio 2024, maggio 2024, luglio 2024 e novembre 2024;
7. versamento in sette rate di pari importo: entro il termine di 10 giorni dalla comunicazione di avvenuto accoglimento, dicembre 2023, febbraio 2024, maggio 2024, luglio 2024, novembre 2024 e febbraio 2025;
8. versamento in otto rate di pari importo: entro il termine di 10 giorni dalla comunicazione di avvenuto accoglimento, dicembre 2023, febbraio 2024, maggio 2024, luglio 2024, novembre 2024, febbraio 2025 e maggio 2025;
9. versamento in nove rate di pari importo: entro il termine di 10 giorni dalla comunicazione di avvenuto accoglimento, dicembre 2023, febbraio 2024, maggio 2024, luglio 2024, novembre 2024, febbraio 2025, maggio 2025 e luglio 2025;
10. versamento in dieci rate di pari importo: entro il termine di 10 giorni dalla comunicazione di avvenuto accoglimento, dicembre 2023, febbraio 2024, maggio 2024, luglio 2024, novembre 2024, febbraio 2025, maggio 2025, luglio 2025 e novembre 2025;

Nel caso di versamento dilazionato in rate si applica il tasso d'interesse legale.

2. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione agevolata, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata.

3. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare anche un singolo debito incluso nell'ingiunzione di pagamento o nell'avviso di accertamento esecutivo divenuto definitivo e oggetto di procedure consequenziali.

Articolo 5 - Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. L'adesione alla definizione agevolata di cui al presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento o agli avvisi di accertamento esecutivi, divenuti definitivi e oggetto di procedure consequenziali, di cui all'articolo 2, comma 1. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

2. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, i termini di prescrizione e decadenza e, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione.

Articolo 6 - Mancato, insufficiente o tardivo pagamento

1. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 7 - Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

1. Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni seconda e terza, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. In tal caso, gli importi dovuti possono essere corrisposti nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

Articolo 8 - Procedure cautelative ed esecutive in corso

1. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, fino alla comunicazione di accoglimento o rigetto dell'istanza prevista dall'art. 4, comma 1, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale comunicazione.
2. Il Comune, relativamente ai debiti definibili, non possono avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, e non possono altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo.